

# IL CONTO CORRENTE



[www.giannicolangelo.it](http://www.giannicolangelo.it)

# Il conto corrente di corrispondenza

È un contenitore ove confluiscono le competenze di:

- Apercredito allo scoperto
- Conti anticipi e factoring
- Sconti
- Mutui

**Incrementate come segue**

## Remunerazioni del conto corrente come da contratto - tipo

- Interessi
- Commissione sul massimo scoperto
- Gioco delle valute
- Spese
- Capitalizzazione trimestrale

## Remunerazioni del conto corrente rese legali dalle leggi speciali

- D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 342, art. 25 co. 2 (D'Alema) e delibera CICR 9 febbraio 2000 che consente l'anatocismo
- Legge 24 marzo 2012, n. 27 (modifica dell'art. 117 bis TUB)

## Meccanismi moltiplicativi delle competenze: progressione geometrica

- **Anatocismo** degli interessi
- **Anatocismo** della commissione sul massimo scoperto
- **Imputazione** degli addebiti e degli accrediti al capitale

Si realizza così una **plurima progressione geometrica dei costi**.

# Effetti dei meccanismi moltiplicatori delle competenze

- Con la **imputazione** degli addebitamenti e degli accreditamenti al **capitale** non si estinguono **mai**:
- Gli **INTERESSI**
- Le **COMMISSIONI**
- Le **SPESE**

# Gli accordi del cartello bancario

Accordo  
sulle  
norme


1952



Capitalizzazione  
trimestrale

Accordo  
sulle  
condizioni

1953



-Commissione m.s.  
-Valute

# UN CASO CONCRETO

Estratto dagli atti giudiziari del Tribunale  
di Milano (da Danno e Responsabilità,  
marzo 2012)

**Come potete tutelarvi  
controllando la validità  
del contratto di conto  
corrente**



# Decapitalizzazione: separare il grano dal loglio (gli interessi dal capitale)

Data l'unitarietà dei contratti bancari di credito

(Cassazione, n. 4788/84; n. 5876/91; n. 10185/94; n. 16538/2009)

occorre determinare l'entità  
dell'obbligazione principale (art. 820 C.c.)  
ricostruendone l'andamento nel tempo  
e porla in relazione

con l'obbligazione accessoria degli interessi

(Cassazione, Sezioni Unite, 17 luglio 2001, n. 9653, Cassazione, n. 2593/03 )

## Il contratto tra P. srl e BPM secondo le certificazioni della banca

- Durata del conto: **5.385** giorni, (quasi 15 anni)
- Durata scoperto nominale: **5.275** giorni
- Capitale nominalmente prestato: **L. 374.089.814**
- Competenze addebitate: **L. 821.017.877**
- Tasso nominale applicato: **15,19%**

## Il contratto tra P. srl e BPM: le rilevazioni secondo la legge

- Durata scoperto effettivo: **899** giorni
- Capitale effettivamente prestato: **258.355.920**
- Tasso effettivo applicato: **129,02%**


## Altre sproporzioni

- Giorni attivo secondo la banca: **110**
- Credito medio secondo la banca: **L. 8.081.925**
- Interessi accreditati dalla banca: **L. 1.275.882**
- Giorni attivi secondo la legge **4.497**
- Attivo secondo la legge **L. 1.363.325.541**


## Altre sproporzioni II

I giorni di passivo, secondo la banca, sono **5,87** volte maggiori di quelli in cui il conto è stato *effettivamente* in passivo. I giorni di attivo effettivo sono **40,88** volte maggiori di quelli certificati dalla banca. L'attivo medio effettivo è **168,69** volte maggiore di quello risultante dagli estratti conto. I numeri debitori (capitali prestati x giorni di impiego) desunti dagli estratti conto sono **8,5** volte maggiori di quelli effettivi

### BANCA POPOLARE DI MILANO, C/C xxy, ANDAMENTO DEI CAPITALI



**BANCA POPOLARE DI MILANO, C/C xxy,  
ANDAMENTO DEI T.E.G. SU CONSISTENZE  
DEANATOCIZZATE DALL'INIZIO**



# Conclusioni

## **Le pattuizioni sulle remunerazioni sono nulle**

- Per intrasparenza
- Per violazione delle norme antitrust
- Per violazione del principio di proporzionalità
- Per usurarietà

(La legge n. 24/2001 non si applica)



# Conclusioni sulle norme speciali

Il D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 342

La delibera CICR 9 febbraio 2000

La Legge Legge 24 marzo 2012, n. 27 (modifica dell'art.117 bis TUB) (cms)

Sono in contrasto con il Trattato UE perché legalizzano un *trust*

Sono anche contrarie al principio di trasparenza (quanto fa interessi + cms + valute?), di proporzionalità e di non discriminazione

# Complicazioni dalla giurisprudenza

La sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 2 dicembre 2010 n. 24418 ha introdotto il criterio delle rimesse ripristinatorie e solutorie nel conto corrente. *Ciò che implica un'alta specializzazione della difesa dell'utente bancario*

[www.giannicolangelo.it](http://www.giannicolangelo.it)